



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Al Prefetto di Roma

Oggetto: Provvedimento interdittivo antimafia, prot. n. 341058 del 1° dicembre 2015, adottato nei confronti di **CAPODARCO Società Cooperativa Sociale Integrata**, con sede in Roma, via di Torricola n. 87.

Procedimento di verifica dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Riscontro Vs nota prot. n. 350839 del 10 dicembre 2015 (acquisita al prot. n. 167988/2015).

Con riferimento all'oggetto, preso atto del provvedimento interdittivo del 1° dicembre 2015, emesso nei confronti della Cooperativa Sociale Integrata Capodarco, e dell'avvio del conseguente procedimento di valutazione circa la sussistenza dei presupposti previsti per l'adozione delle misure straordinarie di cui all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, si rappresenta quanto segue.

Si premette che l'applicazione delle misure di temporanea e straordinaria gestione, nel caso di società raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto, ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma.

Nel caso di specie, sulla base delle informazioni trasmesse dalla ASL Roma C con nota del 10.12.2015, la Cooperativa Sociale Capodarco risulta attualmente affidataria, in regime di proroga, del servizio di gestione integrale del CUP per le occorrenze della suddetta Azienda Sanitaria Locale, in forza di due provvedimenti aziendali che hanno disposto la prosecuzione del rapporto negoziale nelle more dell'espletamento delle fasi conseguenti alla indizione della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Regione Lazio.

Preme rilevare che il servizio di gestione integrale del CUP è finalizzato a garantire il libero accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie e costituisce, pertanto, un servizio pubblico



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

indifferibile ed essenziale per la tutela del diritto fondamentale alla salute, la cui interruzione recherebbe senza dubbio un grave pregiudizio all'utenza.

Occorre, altresì, valutare l'ulteriore circostanza, rappresentata dalla ASL Roma C, in ordine all'impiego esclusivo di personale dipendente e/o socio della Cooperativa Sociale Capodarco nell'espletamento di tale servizio; circostanza che ha determinato *“una vera e propria posizione di interdipendenza funzionale e professionale dell'Azienda nei confronti della Cooperativa Sociale Capodarco”*, comportando quindi, ad oggi, l'impossibilità per il personale dipendente della ASL Roma C di subentrare tempestivamente nella gestione del servizio, in sostituzione dei 135 operatori della Società Cooperativa Capodarco finora adibiti a tali incombenze.

Alla luce di tali elementi, in considerazione del fatto che il rapporto contrattuale tra la ASL di Roma C e la Società Cooperativa Capodarco è attualmente in fase di proroga nelle more dell'esito della procedura di gara centralizzata a livello regionale per l'acquisizione del servizio CUP, si ritiene sussistente, nella fattispecie, l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la prosecuzione di un servizio essenziale e indifferibile senza soluzione di continuità.

Sulla base di quanto sopra, a parere di questa Autorità, i preminenti interessi pubblici coinvolti possono trovare adeguata tutela mediante la disposizione della straordinaria e temporanea gestione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), nei confronti della Società Cooperativa Capodarco, con riferimento al servizio di gestione integrale del CUP per le esigenze della Azienda USL Roma C, prevedendo - quale termine di durata massimo della misura - il perfezionamento della gara pubblica centralizzata con l'individuazione del nuovo soggetto affidatario.

Si rappresenta, inoltre, che la scrivente Autorità provvederà ad annotare nel proprio casellario informatico – oltre al richiamato provvedimento interdittivo – anche l'avvio della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, con riferimento alla Società Cooperativa Capodarco.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Raffaele Cantone